

COMUNE DI GOLFO ARANCI  
Provincia di Olbia – Tempio

---

Regolamento  
per la collocazione delle insegne, delle preinsegne e  
degli altri mezzi pubblicitari.

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 3 aprile 2007**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Pietro Sorba)**

## **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

### **TITOLO I**

#### **DEFINIZIONI**

##### **1. Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento**

Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Golfo Aranci e riguardano specificatamente la disciplina per le installazioni di: insegne, targhe e pannelli d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari e altri mezzi pubblicitari, collocati in ambito comunale anche quando gli stessi siano posti all'interno della proprietà privata, purchè visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche.

##### **2. Insegne di esercizio**

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività. Possono essere luminose sia per luce propria sia per luce indiretta

##### **3. Cartelli pubblicitari**

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, (esposti in luogo diverso da quello di esercizio di una qualsivoglia attività.)

##### **4. Preinsegne**

Per preinsegna si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, marchi e richiami, realizzata su manufatto monofacciale o bifacciale e bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

##### **5. Altri mezzi pubblicitari**

Per altri mezzi pubblicitari si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività di qualsiasi natura essa sia.

Saranno ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale, mezzi pubblicitari cumulativi con caratteristiche utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

## **TITOLO II**

### **OBBLIGHI DIVIETI E LIMITAZIONI**

#### **6. Limitazioni generali**

1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito.
2. Sono fatte salve dalla disciplina del presente Regolamento le inserzioni pubblicitarie contenute all'interno di moduli all'uopo installati in concessione a ditte specializzate nel settore pubblicità.
3. Gli impianti pubblicitari non devono generare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo a tutti gli utenti della strada, in particolare non possono costituire ostacolo o impedimento alla libera e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria o diversamente abili.
4. Sono vietati impianti rifrangenti o aventi una sagoma simile alla segnaletica stradale.
5. Lungo le vie o in prossimità di esse, è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.
6. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

#### **7. Insegne d'esercizio**

Limiti dimensionali e localizzazione:

Potranno essere autorizzate insegne d'esercizio luminose e non luminose esclusivamente nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- Per le insegne di esercizio collocate secondo il senso di marcia la dimensione massima consentita è individuata in mq 20.
- Per le insegne di esercizio collocate non parallelamente al senso di marcia, o comunque ricadenti nelle aree di intersezione, la dimensione massima consentita è individuata in mq 6.

- Nel caso di impianti di tipo scatolare la superficie massima è calcolata in relazione all'ingombro della faccia contenente il messaggio pubblicitario, e la profondità del mezzo non deve in ogni caso superare i cm 50.
- Non sono ammesse installazioni su palo di insegne a bandiera ricadenti su aree e spazi pubblici, in particolare sui marciapiedi.
- Saranno consentite installazioni su palo ricadenti esclusivamente sulla proprietà privata, purchè la parte a bandiera sia rivolta verso l'interno della medesima.

## 8. Preinsegne

L'installazione di preinsegne come sopra definite è consentita nel solo centro urbano, e può essere autorizzata, in via generale, nei siti appositamente individuati e realizzati dall'Amministrazione Comunale purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

- La distanza tra la preinsegna e la sede dell'esercizio non deve superare i 2Km in linea d'area; tale limitazione non si applica alle attività ricettive di cui alla Legge Regionale 22/1984 e successive modificazioni e integrazioni;
- Il singolo mezzo pubblicitario deve avere fondo bianco, bordo e scritte di colore verde e rispettare le dimensioni fissate in mt. 1,25 x 0,25.
- E' consentito l'utilizzo di alluminio anodizzato o di altra materiale purchè ne venga certificata la resistenza agli agenti atmosferici;
- Non è consentita l'installazione di un numero maggiore di 8 preinsegne per ciascun impianto;
- Ciascuna attività può installare al massimo 10 preinsegne poste lungo i percorsi di accesso all'attività, il cui progetto essere allegato alla richiesta di autorizzazione; Potranno essere concesse fino a 12 preinsegne nei casi in cui l'attività sia compresa in aree complesse da raggiungere.

Nelle aree non asservite dai suddetti impianti comuni di raccolta delle preinsegne sarà consentita, a discrezione del Servizio Polizia Municipale, l'installazione di singole preinsegne anche in deroga al presente articolo, purchè il palo di sostegno della stessa sia simile, per caratteristiche cromatiche e strutturali agli impianti come descritti al comma 1.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì prevedere la realizzazione di appositi impianti autonomi per le sole attività ricettive, che saranno a queste destinati in via esclusiva, e potranno contenere soltanto preinsegne indicanti tale tipologia di esercizio.

Con deliberazione della Giunta Municipale saranno stabiliti i costi per fruire degli impianti pubblicitari all'uopo realizzati, tenuto conto delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'acquisto e la posa in opera degli stessi.

## 9. Mezzi pubblicitari mobili

Nel periodo dell'anno compreso tra il 01 Aprile e il 31 Ottobre è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari mobili monofacciali di dimensioni non eccedenti i mq 1.50, esclusivamente all'interno della proprietà privata e sempre nelle pertinenze dell'attività imprenditoriale.

Il posizionamento dei suddetti mezzi è subordinato all'autorizzazione amministrativa di cui al successivo titolo II, ad esclusione dell'autorizzazione paesistica, restano ferme in ogni caso le prescrizioni generali contenute nel presente testo.

## 10. Locandine pubblicitarie

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno

#### 11. Altri mezzi vietati

E' vietata, in tutto il territorio comunale, l'installazione sulla pubblica via di mezzi pubblicitari diversi dalle insegne d'esercizio, dalle preinsegne e dalle targhe.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

#### 12. Obbligo di autorizzazione

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

La competenza amministrativa è conferita al Servizio Polizia Municipale, che a mezzo del proprio personale provvede all'istruttoria delle istanze di autorizzazione.

Chiunque intenda installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al titolo precedente, deve farne preventiva domanda (come da allegato A) al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

#### 13. Domande di autorizzazione

Le domande di cui al precedente articolo giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollo.

I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa.

Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

#### 14. Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Le autorizzazioni hanno validità triennale con possibilità di rinnovo in base ad istanza, purchè sia certificato il buono stato di efficacia e manutenzione dei mezzi: esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia, individuate a seconda dei casi dal Servizio Polizia Municipale; per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale e qualunque altro lavoro di pubblica utilità, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di

ripristino della situazione antecedente entro il termine stabilito nell'articolo 17 del presente regolamento.

## **TITOLO IV**

### **TRANSITORIE E FINALI**

#### **15.Verifiche periodiche e revoche**

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare, nei modi di legge, al proprietario o possessore la rimozione del mezzo pubblicitario entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino. Trascorso inutilmente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

#### **16.Rimozione dei mezzi abusivi**

Qualora venga accertata la presenza di insegne, pannelli, tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocato abusivamente, ovvero in difformità alle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione, ovvero non rispondente ai requisiti di cui al presente regolamento, o, in via generale, alle prescrizioni contenute nel vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare, nei modi di legge, al proprietario o possessore la rimozione del mezzo pubblicitario entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino. Trascorso inutilmente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito o sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di revoca delle autorizzazioni per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### **17.Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione**

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

Sarà altresì sanzionabile la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà infine sanzionabile la mancata esibizione dell'autorizzazione, da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

#### 18. Norma transitoria

Tutte le insegne, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, o con le disposizioni contenute nel vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, ancorché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il 31 dicembre 2007.

Per le insegne d'esercizio già presenti nel territorio comunale, in precedenza autorizzate ai sensi dell'art.23 C.d.S. e munite di autorizzazione paesistica dell'Ufficio tutela del paesaggio potrà essere presentata domanda di autorizzazione (conformemente all'allegato 2) entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che il mezzo sia conforme alle prescrizioni tecniche contenute nel presente testo o, in alternativa, a quelle del Codice della Strada.

Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al presente articolo comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti art. 16 e 17.

#### 19. Vigilanza

Fatte salve le competenze di altri organi o enti interessati, La Polizia Municipale vigila, a mezzo del proprio personale, sulla corretta realizzazione e sul regolare posizionamento dei mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché sullo stato di conservazione e buona manutenzione degli stessi, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.